

sigilli che, oltre le tabelle, saranno pubblicati anche gli atti della Commissione e mi dichiaro soddisfatto.

**Presidente.** Così sono esaurite le due interrogazioni presentate dagli onorevoli Tripapi e Giannurco.

### Svolgimento di interpellanze.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento delle interpellanze.

La prima è dell'onorevole Barzilai. Ma l'onorevole Barzilai ha fatto conoscere che le condizioni della sua salute non gli consentono di poter intervenire all'odierna seduta. Perciò lo svolgimento della sua interpellanza sarà rimandato ad altra seduta.

Viene, ora, l'interpellanza dell'onorevole Rossi Rodolfo al ministro di grazia e giustizia, per sapere se e con quali criteri intenda riformare l'istituto della separazione personale dei coniugi e riconoscere in alcuni casi il diritto al divorzio.

Onorevole ministro di grazia e giustizia, intende rispondere a questa interpellanza dell'onorevole Rossi?

**Ferraris, ministro guardasigilli.** Sì signore.

**Presidente.** L'onorevole Rossi Rodolfo ha facoltà di parlare per isvolgere la sua interpellanza. (*Conversazioni*).

Smettano queste conversazioni nell'Aula! Come possono svolgersi le interpellanze in mezzo a questi tumulti?

**Rossi Rodolfo.** L'opera grande di riforma e di unificazione delle leggi penali, iniziata e quasi compiuta dall'onorevole Zanardelli, opera che l'onorevole guardasigilli ha, in alcuni suoi discorsi pronunziati in questa Camera, dichiarato di voler condurre a termine, richiede una serie di provvedimenti che coordinino la riforma con le altre leggi dello Stato.

E già, in gran parte, questo lavoro di coordinamento è stato compiuto dal decreto 1º dicembre 1889 che contiene le disposizioni per l'attuazione del Codice penale. Ma per ciò che riflette le relazioni della nuova legge con le istituzioni civili, si nota, in quel decreto, una lacuna, la quale, in pratica, può sollevare dei dubbi, che è bene, con una chiara disposizione di legge, di dissipare.

E fra i vari casi nei quali la dubbiozza può sorgere, rilevo quello che si riferisce all'istituto della separazione dei coniugi.

L'onorevole guardasigilli e la Camera sanno che, per l'articolo 151 del Codice civile, si può

chiedere la separazione per colpa del coniuge, condannato ad una pena criminale.

Ora è noto che, nel nuovo Codice penale, la tripartizione dei reati, in crimini, delitti e contravvenzioni è stata abolita e surrogata dalla bipartizione dei reati in delitti e contravvenzioni. Laonde è necessario sapere quali sono i reati e le pene, comminate dal nuovo Codice, che equivalgono a quelle che il vecchio Codice chiamava pene criminali, perchè si possa fare, nei casi speciali, la dovuta applicazione delle disposizioni di legge contenute nell'articolo 151 del Codice civile.

A questo ha creduto di provvedere il decreto per il coordinamento della nuova legge penale, nel qual decreto, all'articolo 20, se non erro, si dice che in tutti i casi e per gli effetti per i quali le leggi, i decreti, i regolamenti, i trattati e le convenzioni internazionali, parlano di pene criminali, devono considerarsi come corrispondenti alle pene criminali le pene dell'ergastolo e dell'interdizione perpetua e quelle della reclusione e della detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni. Ove però si tratti di condanne, si considerano pene criminali l'ergastolo, l'interdizione perpetua, la reclusione e la detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni.

Ma, onorevole guardasigilli, è risaputo che il nuovo Codice penale è prodigo di pene della reclusione e della detenzione per tre e per cinque anni, ed è prodigo tanto che le applica a reati che l'antico Codice non dichiarava criminali, ma riteneva semplicemente correzionali.

Ora questo essendo il fatto, può avvenire, in pratica, l'inconveniente che una persona condannata per un reato, che anticamente era correzionale, e pel quale non c'è danno pubblico, ed indegnità del colpevole, ed oggi punita con tre o cinque anni di detenzione, sia parificata ad un condannato a pene criminali, e ad essa perciò si debba applicare la disposizione dell'articolo 151 del Codice civile.

Ecco il difetto.

Ma si può rispondere, forse, che, in pratica, i magistrati non consentirebbero ad applicare la disposizione dell'articolo 151 a casi che, non solo comprendono, ma ripugnano allo spirito della disposizione legislativa.

Io convengo, e ritengo, che, in pratica, avverrebbe così, ma mi permetto di osservare che non è un sistema laudabile, e da incoraggiarsi quello che lascia ai magistrati il compito di correggere e di completare le lacune della legge, perchè i